

PREFAZIONE

Con il termine “mediazione” si intende quel percorso diretto a far evolvere una situazione di conflitto tra due soggetti, riaprendo i canali della comunicazione, al fine di portare alla composizione della lite grazie ad un accordo che soddisfi entrambi.

Nel nostro Paese la mediazione non è una novità, ma è sempre stata riservata a settori piuttosto specifici, per cui l’introduzione delle mediazione civile e commerciale, diretta a tentare la definizione amichevole di una vastissima casistica di controversie, ha suscitato non poche discussioni in ragione dell’impatto di tale riforma sotto il profilo della gestione del contenzioso.

Invero, la finalità principale del decreto legislativo 28/2010 è quella di far sì che la mediazione diventi un efficace strumento di “deflazione” del contenzioso giudiziario e per tale ragione ne è stata prevista l’obbligatorietà, unitamente a diversi tipi di incentivi anche di carattere fiscale.

Tuttavia, imporre la mediazione significa stravolgerne il significato, in quanto essa, per sua natura, si fonda sul principio della libertà, intesa come libertà di negoziare e libertà di scegliere la miglior soluzione per i propri interessi.

La negoziazione è il cuore della mediazione, perché soltanto grazie ad una significativa interazione con l’altro soggetto è possibile arrivare a conseguire i reciproci obiettivi.

La negoziazione porta con sé l’importanza della comunicazione: soltanto con un dialogo sereno, franco e corretto i contendenti potranno reciprocamente far emergere gli interessi sottesi e massimizzare così il proprio beneficio.

Una volta raggiunto l’accordo ci sarà in questo modo soddisfazione per entrambe le parti, poiché sono pervenute alla

conciliazione in modo libero, in ragione del fatto che nulla è stato loro imposto, avallando, quindi, il pensiero del Legislatore europeo, secondo cui un accordo voluto dalle parti ha maggiori possibilità di essere rispettato, oltre a ripristinare la loro relazione deterioratasi per effetto della lite.

Soltanto il tempo potrà dirci se, grazie ad una reale diffusione della cultura della mediazione e alla possibilità di comporre stragiudizialmente le controversie con soluzioni negoziate, rapide e convenienti, si produrranno gli effetti auspicati dal Legislatore con l'introduzione di questa importante riforma.

*Dott. Daniele Rimini
Conciliatori Associati Srl
Presidente*

Daniele Rimini

IL VERBALE DI CONCILIAZIONE E LA SUA EFFICACIA ESECUTIVA

di Michela Zaffaina

La conciliazione è l'accordo raggiunto dalle parti grazie alla mediazione di un soggetto terzo e imparziale, nel corso di un procedimento informale, riservato, senza istruttoria e senza obbligo di difesa tecnica¹.

Trattasi di un atto di autonomia privata, avente ad oggetto diritti disponibili, con cui le parti convengono di definire la vertenza ma, a differenza della transazione regolata dall'art. 1965 c.c., questo negozio non prevede necessariamente delle reciproche concessioni, che normalmente lasciano insoddisfatti entrambi i contendenti.

L'accordo può pervenire al termine di una mediazione facilitativa ed essere, quindi, il frutto di una soluzione concordata delle parti stesse, oppure conseguire all'accettazione della proposta formulata dal mediatore ai sensi dell'art. 11 D. Lgs. 28/2010, producendo in ogni caso gli effetti previsti dall'art. 1372 c.c.

Quanto previsto dall'accordo viene trasfuso nel verbale di conciliazione, dove dovranno essere indicati:

- a) data e luogo dell'incontro,
- b) il nome del mediatore,
- c) gli estremi di iscrizione dell'Organismo di mediazione nell'apposito Registro presso il Ministero della giustizia,
- d) l'attestazione che il mediatore ha reso la dichiarazione di imparzialità di cui all'art. 14 del D. Lgs. 28/2010;

¹Cfr. Stefania Romano, *La Mediazione nelle controversie civili e commerciali*, a cura di Angelo Castagnola e Francesco Delfini, Ed. Cedam, pag. 179.

- e) le parti con i rispettivi dati anagrafici e il codice fiscale, con eventuale indicazione del difensore se assistite;
- f) l'oggetto della controversia,
- g) lo svolgimento della mediazione,
- h) l'allegazione dell'accordo raggiunto all'esito della mediazione,
- i) l'indicazione circa l'eventuale previsione di somme dovute dalle parti in caso di inadempimento, o ritardo, nell'esecuzione degli obblighi concordati con la conciliazione, così come previsto nell'ultimo capoverso del terzo comma dell'art. 11 del decreto 28/2010,
- j) le sottoscrizioni delle parti e del mediatore,
- k) qualora l'accordo pervenga in esito all'accettazione della proposta formulata dal mediatore, dovrà essere dato atto dell'avviso rivolto alle parti circa le conseguenze previste dall'art. 13 in ordine all'eventuale rifiuto della proposta, oltre all'indicazione della data di ricezione di tale proposta e di quella in cui sono pervenute le accettazioni delle parti.

La facoltà di prevedere quanto indicato nella lettera i) che precede, ha aperto il dibattito sulla assimilabilità di tali importi con le *astraites*, recentemente introdotte per i provvedimenti giurisdizionali che abbiano ad oggetto l'attuazione di obblighi di fare infungibili e di non fare².

L'art. 614 *bis* c.p.c. prevede che il giudice con il provvedimento di condanna, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissi, su istanza di parte, la somma di denaro prevista per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

Le *astraites* vengono definite come strumenti di pressione e indennizzo a favore della parte creditrice della prestazione indicata nel provvedimento, il quale costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme in questione.

² Cfr. Massimo Fabiani in "Profili critici del rapporto tra mediazione e processo" in www.judicium.it